

Codice A1906A

D.D. 7 marzo 2017, n. 98

**L.R. 23/2016. Autorizzazione al subingresso nel progetto di recupero ambientale dell'area di cava in localita' Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro, presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 - 16100 Genova (GE).**

Vista l'istanza ex ll.rr. 69/78 e 30/99 (sostituite dalla l.r. 23/2016) di subingresso parziale con variante nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava in località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro, presentata in data 26 settembre 2016 dall'ing. Raffaele Ippoliti in qualità di procuratore del legale rappresentante del Consorzio COCIV, con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 GENOVA, e controfirmata dal legale rappresentante della Società SCAI S.r.l. titolare del vigente titolo autorizzativo;

Preso atto che il CIPE:

con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, approvava il 1° programma delle opere strategiche, includendo, nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico – Nord Europa" alla voce "Sistemi ferroviari", l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione);

con deliberazione n 78/2003 approvava il progetto preliminare, a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte, espresso con D.G.R. n 56-9903 del 8/7/2003, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ex D.Lgs 190/2002;

con deliberazione n. 80 del 29 marzo 2006 approvava il progetto definitivo con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito di parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n 22-1811 del 19 dicembre 2005, autorizzazione nella quale è compreso l'intervento in oggetto;

con deliberazione n. 84 del 18 novembre 2010 approvava la realizzazione dell'opera in sei lotti costruttivi autorizzando contestualmente il primo lotto.

Preso inoltre atto che:

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 18482 del 2 agosto 2013 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 1 – 1° Stralcio di Cantierizzazione;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 24380 del 24 ottobre 2013 veniva approvato il Piano di utilizzo presentato da COCIV riferito alle opere attinenti i primi due lotti;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 21283 del 27 giugno 2014 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 1;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 35438 del 30 ottobre 2014 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 2.

Considerato che:

unitamente al progetto definitivo, il proponente presentava il Piano di gestione dei materiali di scavo ex l.r. 30/1999, il quale prevedeva per le opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regione, la predisposizione di un Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari per l'esecuzione di tali opere; tale piano così concepito, autorizzato dal CIPE con delibera n. 80/2006, è risultato non più attuabile integralmente in quanto, considerato il periodo intercorso (che va dal 2006 alla data di nuova presentazione), erano mutate le condizioni territoriali e amministrative di alcuni dei siti di allocazione allora individuati dal progetto;

nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 30/1999, il Consorzio COCIV S.p.A. (General Contractor) trasmetteva, nell'ottobre 2012, alla Regione Piemonte gli elaborati relativi all'Aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi comprensivo del Piano del Traffico;

con D.G.R. n 1-6863 dell'11 dicembre 2013 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi e il relativo Piano del traffico per la realizzazione dei lotti 1 e 2 e forniva indicazioni da recepirsi nel successivo Aggiornamento del Piano per i lotti 3, 4 e 5;

successivamente, con nota del 12 settembre 2014 prot. PPM/AP/AGO/RI/pm/04811/14, il Consorzio COCIV presentava un aggiornamento del Piano del Traffico, relativamente al Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 e dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della l.r. 7/2005. Il Piano, tra i vari siti individuati, contemplava anche quello in località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 9-1513 dell'8 giugno 2015;

con nota del 23 agosto 2016 prot. EP/AP/AO/GP/RI/pm/04158/16, l'ing. Ettore Pagani, in qualità di Direttore Generale del Consorzio COCIV, ha presentato, l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi nell'ambito del progetto riguardante la linea ferroviaria AV/AC "Milano – Genova – III Valico dei Giovi", per gli adempimenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30, per la realizzazione dei lotti 3, 4 e 5 e per l'aggiornamento dei lotti 1 e 2. Il Piano, tra i vari siti individuati, contempla nuovamente anche quello in località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro ed è attualmente in fase istruttoria;

con Determina Direttoriale prot. DVA 0000287 del 06/10/2016 del Ministero dell'Ambiente (MATTM) è stata approvata l'ultima revisione del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo ai sensi del D.M. 161/12, che prevede i siti di deponia proposti nell'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi, in fase istruttoria;

vista la determinazione n. 44 del 31.10.2012 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pozzolo Formigaro con la quale è stata autorizzata, ex l.r. 69/78 la società SCAI S.r.l. alla realizzazione dell'intervento di coltivazione mineraria e relativo recupero con riempimento della cava in oggetto;

vista la nota della Direzione Competitività del Sistema regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere prot. n. 8961/A1906A del 23 maggio 2016, con la quale si richiedeva alla Direzione Ambiente se una procedura di subingresso dovesse essere soggetta a procedura di VIA ex l.r. 40/98;

vista la nota della Direzione Ambiente pervenuta in data 27 giugno 2016 prot. n. 10822, con la quale si evidenziava che, per l'istanza di sub-ingresso di progetti già autorizzati a suo tempo con deliberazione CIPE n. 80/2006, non sussistono i presupposti per sottoporre il progetto presentato alla fase di verifica della procedura di VIA ex art. 10 della l.r. 40/1998;

considerato che l'approvazione del progetto, garantisce il rispetto delle prescrizioni dettate nella deliberazione della Giunta Regionale, D.G.R. n. 9 -1513 dell'8 giugno 2015 di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30;

considerato inoltre che Il progetto stesso:

- ottempera alla deliberazione CIPE n. 80/2006;
- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- garantisce la restituzione alla originaria natura del sito a valenza agricola;

ritenuto pertanto che, da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza presentata, avviene a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art 36 legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 come recepita nella l.r. 23/16, per il rilascio dell'autorizzazione di subingresso nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava in località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro;

valutato che il proponente ha presentato idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f della l.r. 69/1978;

vista la determina del Comune di Pozzolo Formigaro n. 44 del 31 ottobre 2012 con scadenza al 18 settembre 2017, che prevede una fidejussione per i lavori di recupero ambientale dell'importo di € 692.722,43 (seicentonovantaduemilasettecentoventidue/43);

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere";

visto il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

vista la l.r. 3 dicembre 1999, n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni";

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

visto il D.M. 6 ottobre 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la l.r. 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

vista la l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 (Vigente dal 06/12/2016) "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza del COCIV

#### IL DIRETTORE REGIONALE

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

#### *determina*

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. Il Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE), è autorizzato ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 al subingresso, nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava in località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro, con deposito definitivo di materiali provenienti dalle terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Milano-Genova "Terzo valico dei Giovi" tratta piemontese;
2. la scadenza dell'autorizzazione per il subingresso nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava ex l.l.r.r. 69/79, 30/99 e 23/16, è fissata al 18 settembre 2017 (scadenza dell'autorizzazione vigente);
3. prima dell'inizio lavori il COCIV, deve presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la fidejussione pari a € 692.722,43 (seicentonovantaduemilasettecentoventidue/43);
4. è facoltà del Consorzio richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della fidejussione, di cui al punto 3 in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
5. i lavori per il subingresso nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava ed il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell' allegato A alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante, nonché di quelle contenute nella D.G.R. Regionale n. 9-1513 dell' 8 giugno 2015, che in adempimento ai dettami della l.r. 30/99 ha approvato Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, presentato dal Consorzio COCIV nonché nella autorizzazione rilasciata dal Comune di Bozzolo Formigaro n. 44 del 31 ottobre 2012 con scadenza al 18 settembre 2017;
6. l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nei suoi allegati comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
7. la presente determinazione sarà inviata al Comune di Pozzolo Formigaro e alla Provincia di Alessandria;

8. sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

9. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- a) dare corso ai lavori di recupero ambientale secondo le prescrizioni previste dalla deliberazione CIPE n. 80/2006 nonché nell' allegato A alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante;
- b) fornire ai Funzionari del Settore polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- c) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

10. Il Consorzio COCIV con scadenza semestrale a far data dall'inizio lavori deve predisporre e trasmettere oltre quanto prescritto nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante:

- a) una relazione, con allegati grafici e fotografici, contenente la descrizione dei lavori di riempimento-recupero effettuati e di quelli previsti per i successivi 6 mesi;
- b) quadri di raffronto relativi ai quantitativi dei materiali riportati e previsti per i successivi 6 mesi;

Ai sensi della l. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
dott.sa Giuliana Fenu